



COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

PARTE I – ORGANIZZAZIONE

ALLEGATO N. 11 – DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Settembre 2014

Area delle Relazioni Istituzionali,
Sviluppo e Innovazione

Testo adottato con deliberazione di G.C. n. 146 del 30/09/2011

(Testo integrato con Deliberazione di G.C. n. 9 del 20/01/2015)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente documento disciplina l'attività e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 e 141 bis del R.D. 06/05/1940, n. 635 recante il Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) adottato con R.D. 18/06/1931 n. 773, così come modificati dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311 e definisce gli indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18/06/1931, 773.

2. In aggiunta ai riferimenti normativi citati all'Art. 1 2° comma della presente Disciplina, si tiene conto delle regole tecniche di cui alla seguente normativa di riferimento:

- **D.M. dell'interno 18/03/1996** e succ. modifiche ed integrazioni “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”;
- **D.M. dell'interno 19/08/1996** e succ. modifiche ed integrazioni “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo”;
- **D.M. 22/05/1992 n. 569** “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni, e mostre”;
- **Circolare 15 Febbraio 1951 n. 16** e successive modifiche del Ministero dell'interno Direzione generale protezione civile “Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo”;
- **Legge 9.1.1989 n. 13** “Disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- **D.M. dell'interno 25.5.1989** “Norme per la sicurezza, per la costruzione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- **D.P.C.M. 1.3.1991** (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);
- **D.P.C.M. 12.3.1994** (istituzione del dipartimento dello spettacolo);
- **D.P.C.M. 8.9.1994** (determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche);
- **D.P.R. 24.7.1996 n. 503**;

- **D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311** regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.;
- **D.M. dell' interno 18 maggio 2007** “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
- **Decreto Ministero per i beni e le attività culturali 21 giugno 2010** “Aggiornamento dell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968”.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente Disciplina:

- a) per **luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque possa accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per **luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l’accesso);
- c) per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall’esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per **spettacoli** si intendono quelle forme di intrattenimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per **trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per **manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell’arco dell’anno solare (comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, nonché fiere, esposizioni e mostre di cui all’ art. 38 della Legge Regionale Siciliana n. 34 del 23 maggio 1991), in modo non ricorrente o con cadenze prestabilite, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per **allestimenti temporanei** si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti;
- h) per **locali** si intende l’insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, i luoghi destinati allo spettacolo

viaggiante, i parchi divertimento ed i luoghi all'aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti e con strutture apposite per lo stanziamento del pubblico;

i) per **spettacoli viaggianti** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art.4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

j) per **parchi di divertimento** si intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

Per quanto non previsto si fa riferimento al D.M. 23/5/2003.

I parchi divertimento sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:

- Prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiori a trenta, di cui almeno sei grandi;
- Seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;
- Terza categoria: costituito da un numero di attrazioni non inferiore a dieci.

Al di sotto di quest'ultimo valore (ossia fino a 9 attrazioni), pertanto non si realizza un parco divertimento, ma una aggregazione o complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante a carattere locale, che sono comunque, soggette all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

I parchi divertimento di prima, seconda e terza categoria sono soggetti all'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 8 del D.P.R. 21/4/1992 n. 394. tale autorizzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.M. 23/5/2003 non necessita per l'allestimento di complessi di attrazioni e per la gestione dell'attività di spettacolo viaggiante in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali.

k) per **complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante** si intendono le attrazioni e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337, allestiti in occasioni di fiere, sagre e feste di carattere locale (luna park o singole attrazioni);

l) per **capienza** s'intende l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'interno 6/3/2001, ossia:

- nei teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno l'affollamento massimo è pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie;
- nei locali di trattenimento, ovvero nei locali destinati a trattenimento e attrazioni varie e nelle aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato;
- nelle sale da ballo e discoteche l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato.

Nei luna park, ai fini della presente Disciplina, l'affollamento massimo è pari al numero delle singole persone che contemporaneamente possono utilizzare le attrazioni nonché l'area in cui insiste il luna park.

Per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare l'attrazione nonché delle persone che possono assistere occupando la pedana circostante la medesima attrazione.

Nel computo di quanto precedentemente indicato non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se si tratta di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, secondo quanto previsto dal D.M. 18/3/1996 recante le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, la capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinati; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.

m) per ***circoli privati*** s'intendono i locali il cui accesso è riservato ai soci. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'interno, con Circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996 sono soggetti a regime autorizzativo i locali, ancorché asseriti come privati che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:

- pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso;

- pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini;
- struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale.

Articolo 3

Campo di Applicazione

1. La Commissione esercita la propria attività riguardo a:

- a) **teatri** (con capienza fino a 1300 persone);
- b) **teatri tenda**, ossia locali con copertura a tenda, destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
- c) **cinematografi** (con capienza fino a 1300 persone);
- d) **cinema – teatri**, ossia locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
- e) **auditori e sale convegni** (con capienza fino a 1300 persone);
- f) **locali di trattenimento** ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- g) **sale da ballo, e pubblici esercizi** con attività danzante (discoteche, disco-bar, night club e simili con capienza fino a 5000 persone);
- h) **complessi di almeno 9 attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante** allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park);
- i) **luoghi destinati a spettacoli viaggianti** (con capienza fino a 1300 persone);
- j) **parchi di divertimento** (con capienza fino a 5000 persone);
- k) **circhi** (con capienza fino a 1300 persone);
- l) **luoghi all'aperto** ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, fiere, esposizioni e mostre (di cui all'art. 38

della Legge Regionale Siciliana n. 34 del 23 maggio 1991), le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);

- m) **locali multiuso**, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- n) **sale polivalenti**, intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone) nelle cui domande occorre specificare l'attività che si intendono esercitare e nell'agibilità ex art. 80 del TULPS devono essere indicate le attività consentite e la relativa capienza/affollamento;
- o) **impianti sportivi** in genere, dotati di attrezzatura per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
- p) **piscine natatorie** con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone).

2. **Sono esclusi** dal campo di applicazione della presente Disciplina, ancorchè l'attività si svolga in luogo esposto al pubblico:

- a) **luoghi all'aperto**, piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie. E' fatto salvo a quanto specificato all'art. 12.
- b) **Locali** destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi **di associazioni ed enti**;
- c) **Sagre e fiere** in cui esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi di beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- d) **Mostre ed esposizioni** di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico **prive di strutture per lo stazionamento del pubblico**;
- e) **Palestre, scuole di danza** .

Articolo 4

Compiti della Commissione

1. La Commissione provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito definita C.P.V.L.P.S.) così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.01 n.311.
2. La Commissione ha inoltre potere ispettivo; per le competenze ad essa attribuita, i membri della Commissione hanno libero accesso a tutti i locali/luoghi interessati dalle verifiche.
3. In particolare la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 625/1940, provvede a:
 - a) **esprimere il parere sui progetti di nuovi** teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento, impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per **parere di fattibilità**);
 - b) **verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene** dei locali/luoghi e degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) **accertare la conformità** alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) **accertare**, ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; nonché accertare le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
 - e) **controllare** con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - f) **ratificare i pareri** espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940;

g) **stabilire**, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art. 3 del presente Disciplinare di funzionamento, l'entità del servizio di vigilanza dei Vigili del Fuoco, in conformità alle disposizioni del D.M. 22/02/96, n.261.

4. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica della C.P.V.L.P.S. di cui all'art. 142 del medesimo T.U.:

a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro della Sanità.

5. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra C.P.V.L.P.S. e C.C.V.L.P.S. viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'ultimo comma del successivo art. 5.

6. La Commissione comunale esprime il parere ai sensi dell'art. 141 1° comma lett. a) sui progetti relativi ai locali ed impianti di capienza pari o inferiore a 200 persone.

7. Sono soggetti alla vigilanza della Commissione comunale i luoghi ed i locali sede di pubblici spettacoli o trattenimento, esclusi soltanto quelli di competenza della Commissione provinciale salvo, in questo caso, espressa delega emanata ai sensi dell'art. 142 8° comma del R.D. 635/1940 e successive modifiche;

8. Per i locali, impianti e strutture con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti della C.C.V.L.P.S., ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

9. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art. 141 R.D. 635/40). In detti casi, prima dell'inizio del secondo anno di attività, l'utente dovrà presentare una richiesta di conferma parere alla quale dovrà essere allegata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante il corretto montaggio degli allestimenti e la dichiarazione ai sensi della vigente normativa in materia di impianti elettrici e secondo quanto previsto con D.M. 22/01/2008 n. 37.

Articolo 5

Composizione, nomina e durata in carica

1. La C.C.V.L.P.S. nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni dal decreto di nomina, ed è svincolata dal mandato della Pubblica Amministrazione e, in relazione alle responsabilità attribuite dalle vigenti norme, continua comunque ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

2. La Commissione è così composta:

Membri effettivi:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) da un Dirigente Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in Elettrotecnica.

3. Ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

4. Partecipa alle riunioni della C.C.V.L.P.S un segretario, dipendente dell'Amministrazione Comunale, per l'espletamento delle funzioni di competenza.

Membri Aggregati ove occorra:

- a) Dirigente esperto C.P.V.L.P.S.;
- b) Dirigente esperto della Questura di Palermo;
- c) Dirigente esperto in strutture antisismiche;
- d) Esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- e) Rappresentante del CONI se si tratta di impianto sportivo.

5. Le figure professionali di cui al comma 2 lett. F) e al comma 3 lett. D) svolgeranno l'attività a titolo gratuito e dovranno essere selezionate ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di conferimento incarichi di collaborazione esterna e delle direttive in merito emanate dall'Amministrazione comunale.

6. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal

dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

7. Su richiesta specifica, la Commissione potrà ospitare un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e/o da rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, dai consorzi e/o associazioni di categoria, scelto tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale i cui pareri saranno tuttavia consultivi e non vincolanti.

8. Con riferimento a strutture dedicate all'attività sportiva ovvero sia previsto l'utilizzo di animali potrà essere richiesta apposita relazione tecnica ad esperti in materia.

Articolo 6

Luogo delle riunioni

1. Le riunioni della Commissione si svolgono di norma a cadenza settimanale presso la sede dell'Ufficio Amministrativo di supporto per le attività della CCVLPS ovvero nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Articolo 7

Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura dell'Ufficio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S a tutti i componenti effettivi.

2. Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, indicati all'art. 5, comma 3, qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.

3. L'invito contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione può essere trasmesso a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica, telefono o altra forma ritenuta idonea, almeno entro le 24 ore precedenti la data prevista per la riunione.

4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva e contestuale comunicazione al Presidente e al suo supplente affinché intervenga alla riunione.

5. Gli incontri della Commissione sono comunicati a cura del segretario della commissione, al richiedente il provvedimento finale, ovvero al tecnico regolarmente incaricato, che può presenziare e

fornire eventuali chiarimenti, se richiesti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r almeno 24 ore prima di quello previsto per la riunione, (salvo casi di urgenza).

6. I sopralluoghi richiesti allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi antecedentemente alle ore 17,00 ad eccezione di casi eccezionali e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.

7. L'Ufficio Amministrativo di supporto alle attività della C.C.V.L.P.S. di cui al successivo art. 16 provvede alla organizzazione di tutti i sopralluoghi, come stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti della stessa.

8. Nella redazione della domanda di cui al successivo art. 11 deve essere indicata una data precisa per l'effettuazione del sopralluogo.

9. Al fine di consentire alla Commissione lo svolgimento dei controlli di cui all'art.11, comma 1,ultima parte, del presente disciplinare di funzionamento, i suddetti sopralluoghi sono effettuati, di norma, almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio dell'attività soggetta a licenza di agibilità.

10. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

11. Il richiedente il provvedimento finale – che è sempre informato della convocazione - può partecipare al sopralluogo della Commissione, personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega (che deve essere acquisita agli atti della Commissione) nonché presentare memorie e/o documenti.

12. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione anche con proprio tecnico di fiducia, ma all'atto dell'espressione del parere dovranno abbandonare la medesima.

Articolo 8

Riunione

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, compresi quelli aggregati, laddove espressamente convocati, fermo restando quanto indicato al successivo comma 8 per l'espressione del parere. I componenti sono tenuti a presenziare alle riunioni e nel caso di impedimento dovranno partecipare alla seduta i sostituti all'uopo nominati. Le riunioni possono svolgersi per via telematica.
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dall'art. 36 del Codice di Procedura Penale. In tali fattispecie, trova applicazione la disciplina delle supplenze.
3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
4. L' assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
5. La Commissione provvede ad esaminare le domande presentate secondo un ordine cronologico di arrivo, fatti salvi i casi di urgente necessità, rappresentata e circostanziata dall'interessato.
6. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle adunanze, sulla scorta delle risultanze dell'attività istruttoria effettuata dall'ufficio preposto. Il Presidente dirige i lavori della Commissione e ne conduce la discussione.
7. Nei casi di urgente necessità di cui al precedente comma 4 il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, può iscrivere all'ordine del giorno le eventuali domande per le quali si ravvisino motivi di urgenza per la relativa trattazione. Nella seduta della Commissione vengono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque di esaminare.
- 8.** In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio o di un sostituto, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda a far pervenire entro la data/orario di apertura della seconda convocazione, il proprio parere scritto al Presidente.

Articolo 9

Formulazione del parere e relativo verbale

1. Il parere della Commissione può essere adottato anche a maggioranza e con l'intervento di tutti i componenti dei membri effettivi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 2 dell'art. 5, anche secondo la modalità di cui al comma 8 dell'art. 8, e redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 della L. R. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti, contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e deve altresì riportare:
 - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - eventuali dichiarazioni di voto; tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
3. Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto a cura del Segretario (individuato dal Presidente fra i dipendenti in servizio c/o l'Ufficio Amministrativo di supporto) il relativo verbale che, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, viene comunicato all'interessato (anche via fax) a cura dell'Ufficio Amministrativo di supporto per le attività della C.C.V.L.P.S..
4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti, sarà consentito ai cittadini prendere visione della documentazione.

Articolo 10

Controlli di cui all'art. 141, comma 1, lettera e) del Regolamento del T.U.L.P.S. – Commissione ristretta

1. Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141, comma 1, lettera e) del R.D. 6/5/1940 n. 635, il Presidente dispone eventuali accertamenti a campione relativamente ai locali/luoghi e/o allestimenti realizzati, individuando con proprio provvedimento i componenti delegati ad effettuarli, scelti di volta in volta.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141-bis ultimo comma del citato R.D., rientrano comunque sempre tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente, i membri della Commissione indicati alle lettere c) (Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato) ed e) (Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato) di cui al precedente art. 5 comma 2.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, entro il termine di volta in volta fissato, corredato da eventuali suggerimenti all'autorità competente circa i provvedimenti da adottare.
4. Nei casi urgenti e indifferibili, derivanti al riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Articolo 11

Richieste di intervento della Commissione – Modalità di procedimento

1. "Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 del citato R.D. 773/1931 e' ammessa la rappresentanza/delega. Il rappresentante/delegato deve esibire idonea documentazione giustificativa circa il regolare conferimento dei poteri di rappresentanza/delega. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni".
2. L'intervento della C.C.V.L.P.S. si articola in due distinte e consequenziali fasi, come segue:
la prima, di esame progetto, è quella in cui la Commissione esprime il proprio parere, dopo aver accertato la conformità del progetto presentato alla vigente normativa in materia di sicurezza, solidità ed igiene, previa acquisizione (ove previsto) del parere di conformità, sotto l'aspetto antincendio, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
la seconda, successiva, di verifica e accertamento, è quella in cui, a lavori ultimati, la Commissione si reca in sopralluogo al fine di verificare e accertare se la struttura è stata realizzata in conformità al progetto precedentemente presentato ed approvato.
3. La domanda d'intervento, da presentarsi in bollo e sull'apposita modulistica reperibile nel sito web del Comune, va presentata all'Ufficio preposto di cui al successivo art. 16 e deve contenere la richiesta di esame del progetto e di sopralluogo, nonché la documentazione necessaria.
4. Il parere di agibilità va richiesto anche in caso di ristrutturazione trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, seguendo la stessa

procedura per i locali di nuova realizzazione. le eventuali varianti in corso d'opera devono essere sottoposte alla Commissione per l'approvazione.

5. L'istanza va presentata entro il termine perentorio di almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale viene richiesto l'intervento della Commissione. Eventuali deroghe al suddetto termine potranno essere autorizzate esclusivamente dal Sindaco o dall'Assessore al ramo in relazione ad eventi o manifestazioni aventi carattere di straordinarietà.

6. Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate dalla prescritta documentazione e dalla ricevuta di pagamento delle spese di cui all'art. 17 del presente disciplinare di funzionamento.

7. Il responsabile del procedimento relativo a domande di cui al comma 3, provvede a verificare la regolarità formale e la completezza degli allegati e chiedere eventuali integrazioni, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta; in caso di mancato riscontro procede ad inoltrare all'interessato formale comunicazione di irricevibilità della relativa domanda, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste alla Commissione.

8. Il responsabile del procedimento trasmette ciascuna domanda di cui al comma 3, completa della documentazione occorrente alla Commissione comunale o provinciale per il relativo parere di competenza (rimangono escluse le verifiche riguardanti i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone).

Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, tramite il responsabile del procedimento, richiederà l'integrazione o la regolarizzazione della domanda stessa, interrompendo i termini del procedimento ai sensi di legge.

9. La documentazione tecnica, in duplice copia, da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni secondo quanto indicato nel successivo art. 15. Ogni componente della Commissione secondo le rispettive competenze ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa.

10. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda correttamente formulata e documentata, salvo i casi di interruzione/sospensione del termine, da comunicare al richiedente a cura dell'Ufficio Amministrativo preposto, per incompleta documentazione riscontrata o per esigenze d'approfondimento ovvero per esigenze emerse in sede d'esame o di sopralluogo. In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata improcedibile.

11. Il predetto ufficio, in caso di incompleta documentazione invita l'interessato ad integrare la stessa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta; in caso di mancato riscontro procede ad inoltrare all'interessato formale comunicazione di irricevibilità della relativa domanda.

12. E' in ogni caso escluso l'istituto di silenzio assenso.

Articolo 12

Allestimenti temporanei

1. Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento dotate di attrezzature per lo stazionamento del pubblico, i luna park allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale ed i circhi sono soggetti all'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.

2. le manifestazioni temporanee non sono soggette all'agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. qualora non comportino l'allestimento di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico o qualora utilizzino palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a cm. 80. Eventuali impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora devono, comunque, essere allocati in aree non accessibili al pubblico.

3. Se le manifestazioni di cui ai punti 1 e 2 comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'agibilità – qualora necessaria- sia riferita ai singoli spettacoli e/o trattenimenti.

Per quanto riguarda gli impianti, qualora siano oggetto di diversa installazione occorre, di volta in volta, acquisire la relativa dichiarazione di conformità e presentarla al Comune entro il giorno successivo non festivo a quello d'inizio della manifestazione ma, comunque, da tenere a disposizione degli organi di vigilanza.

4. Gli allestimenti di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 3 1° comma lettera h), insistente in un'area appositamente autorizzata dal Comune sono soggetti ad autorizzazione comunale che viene rilasciata senza il parere di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S., ma nel rispetto delle normative di settore.

5. Per lo svolgimento di manifestazioni con carri allegorici e cortei in maschera che prevedano lo stazionamento del pubblico, organizzati da associazioni o comitati senza fine di lucro e per i quali non è previsto il pagamento per l'ingresso o l'acquisto di tessere associative, l'organizzatore deve presentare domande di licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

6. Le domande di autorizzazione all'effettuazione delle manifestazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 devono essere corredate dalla documentazione stabilita con atto del Dirigente Comunale, su proposta della Commissione di vigilanza.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del T.U.L.P.S. per l'esercizio dei controlli di cui all'art. 4, 3° comma, lett. e) del presente disciplinare di funzionamento e salvo che, per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, l'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente con analoghe modalità ed attrezzature, ha validità per due anni dalla data di rilascio, ovvero per due edizioni immediatamente successive del medesimo evento, anche se non perfettamente coincidenti temporalmente con i due anni, con margine di tolleranza non superiore ai trenta giorni.

8. In tal caso, in occasione delle domande di rilascio di licenza ex artt. 68 o 69 (se dovute) e 80 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, il richiedente deve far pervenire all'Ufficio amministrativo preposto alle attività della Commissione, prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attesta l'uso di stessi o analoghi impianti e attrezzature, con le medesime modalità di impiego, nonché una perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, dal corrispondente contenuto. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a nuova installazione, il medesimo richiedente dovrà presentare:

una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di tutte le strutture allestite (per pubblico e per gli artisti) redatto da un professionista abilitato, con esplicito riferimento al collaudo statico o corredato dello stesso, o con esplicito riferimento alla relazione di calcolo delle strutture;

una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37;

il collaudo statico di dette strutture;

approfondimenti di idonei mezzi antincendio.

9. Decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità o due edizioni immediatamente successive del medesimo evento (secondo il margine di tolleranza di cui al comma 1 del presente articolo), dovrà essere presentata nuova domanda di sopralluogo, nel rispetto delle modalità previste dal presente disciplinare di funzionamento.

10. La Commissione si riserva di effettuare sopralluoghi a campione relativamente ai locali/luoghi e/o allestimenti per i quali il richiedente si sia avvalso di licenze di agibilità precedentemente concesse.

11. In relazione alla natura e alla capacità di attrazione dell'attività o dell'iniziativa potranno essere richieste dal Comune misure di sicurezza quali: presenza e/o accessibilità di mezzi antincendio e di pronto soccorso, transennamenti, barriere antipánico, rispetto di distanze.

Articolo 13

Volture o sub ingresso

1. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire, previa presentazione di apposita richiesta di volturazione, nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o di modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. E' comunque facoltà della Commissione effettuare i relativi accertamenti, compatibilmente con l'attività della stessa.
2. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.

Articolo 14

Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo con l'impiego di sorgenti sonore amplificate che producano inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente, devono osservare le disposizioni della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Articolo 15

Contenuti dell'istanza e documentazione tecnica

1. L'istanza, di esame del progetto o di sopralluogo, per la richiesta di parere di competenza della C.C.V.L.P.S deve essere prodotta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla documentazione amministrativa, dall'interessato titolare dell'attività da svolgere.
2. La domanda, deve riportare il tipo di richiesta e contenere le seguenti indicazioni:
 - A) Esame del progetto per parere preventivo di fattibilità, con specificato se trattasi di:
 - nuova realizzazione;
 - variazione allo stato attuale;
 - adeguamento alle norme vigenti;
 - integrazione precedente progetto;
 - attuazione di precedenti prescrizioni.
 - B) Sopralluogo per verifica agibilità.
 - Tipo di attività, facendo riferimento alle normative di settore.
 - C) Dati relativi al proprietario ed al locale:
 - Nome e cognome;
 - Data e luogo di nascita;
 - C.F.;
 - Residenza e recapito telefonico;
 - Eventuali titoli autorizzativi precedentemente rilasciati, relativi all'immobile, quali:
 - Concessioni, autorizzazione, DIA; agibilità ecc..
 - D) Nome e cognome e residenza e recapito telefonico.
 - E) Eventuali riferimenti a precedenti verbali della Commissione di vigilanza (numero di verbale, protocollo e data).
 - F) Elenco di elaborati tecnici allegati alla domanda.
3. Sarà inoltre necessario allegare alla istanza la seguente documentazione:
 - Titolo dimostrativo della titolarità della rappresentanza (in caso di società certificato camerale, atto costitutivo, statuto, ecc....)
 - Titolo di proprietà o atto comprovante il legittimo possesso
 - Verifiche, certificazioni, pareri, nulla osta previsti per legge o, comunque, necessari in ordine alla peculiarità dell'attività proposta

- Titoli autorizzativi per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia.

4. Alla predetta richiesta deve inoltre essere allegata la seguente documentazione tecnica:

- Stralcio catastale, visura e planimetrie catastali dell'immobile
- Relazioni ed elaborati grafici, in duplice copia, atti a rappresentare e descrivere i luoghi e le attività da svolgere in modo che possa aversi una esaustiva
 - a) descrizione dell'immobile interessato dall'attività
 - b) descrizione dell'attività da svolgere
 - c) verifica della regolarità urbanistico-edilizia
 - d) verifica in ordine alla sicurezza strutturale dell'immobile
 - e) verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari
 - f) verifica in ordine al rispetto della vigente normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche
 - g) verifica in ordine alla prevenzione incendi
 - h) verifica della sicurezza in ordine agli impianti (elettrici, acustici, idrico, antincendio, idrico-sanitario, condizionamento, gas, ecc...) installati
 - i) Verifica del rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. La C.C.V.L.P.S, al momento del proprio insediamento e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dallo stesso, provvede a dettagliare l'elenco dei documenti da allegare alla domanda unicamente in funzione di reali esigenze tecniche di valutazione della sicurezza e dell'igiene dei locali, distinguendo a seconda delle differenti tipologie di interventi, quali, a titolo indicativo, per parere di fattibilità (esame progetto), per verifica di agibilità (mediante sopralluogo) nel caso di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente e temporaneo (in teatri tenda, circhi o per spettacoli viaggianti); ovvero per manifestazioni particolari (mostre, esposizioni temporanee), manifestazioni varie all'aperto, spettacoli in edifici non aventi caratteristiche tipiche dei locali di pubblico spettacolo (scuole, altri edifici pubblici, ecc.).

Articolo 16

Ufficio Amministrativo per le attività della C.C.V.L.P.S.

1. L'Ufficio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S., istituito nell'ambito dell'Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della C.C.V.L.P.S., ivi compresa l'istruttoria preliminare delle istanze pervenute, ai fini di quanto previsto dal precedente art. 11.

2. Le funzioni dell'Ufficio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. sono:

- Ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della C.C.V.L.P.S..
- Archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente l'attività della C.C.V.L.P.S.;
- Predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti la C.C.V.L.P.S.;
- Redazione, repertorio e tenuta dei verbali, in originale, della C.C.V.L.P.S.;
- Invio delle convocazioni agli organi competenti;
- Organizzazione ed effettuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- Cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione;
- Raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli, trattenimenti, nonché di quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti della Commissione.

Articolo 17

Spese per l'intervento della Commissione

1. Le spese per l'intervento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico del richiedente l'intervento, nei limiti degli importi fissati con deliberazione di Giunta Comunale, ricompresi tra il minimo e il massimo fissato dalla legge in relazione alla tariffa stabilita per la D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività).

2. Il pagamento dell'importo dovuto è condizione preliminare e vincolante per l'esame e gli accertamenti relativi alle richieste presentate. Esso è dovuto anche:

a) in caso di esito negativo;

b) qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione, per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc...).

3. Il pagamento ridotto del 50% per le manifestazioni che godano del patrocinio comunale, comprovato con deliberazione di Giunta.

4. Nessun pagamento è dovuto per:

a) i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, di cui al precedente articolo 10;

b) i sopralluoghi a locali e impianti di proprietà comunale e per gli eventi direttamente organizzati dal comune;

c) le manifestazioni organizzate da Associazioni di Volontariato anche sportive, Organizzazioni Onlus e no-profit, partiti politici e parrocchie, a condizioni che si tratti di iniziative completamente gratuite.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare di funzionamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla conseguita esecutività della relativa deliberazione approvativa.